



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

STATUTO CAMERA ARBITRALE DI FOGGIA

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 20.09.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 20 del 16.04.2019



STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E FINALITA'

1. Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia è istituita la Camera Arbitrale, con il compito di amministrare i procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale.
2. La Camera Arbitrale di Foggia non decide direttamente le controversie, ma amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al proprio Regolamento, avvalendosi del Consiglio Arbitrale, del Presidente del Consiglio Arbitrale e della Segreteria.
3. Alla Camera Arbitrale può essere richiesta dalle parti la nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non amministrati secondo il proprio Regolamento.

ARTICOLO 2 ORGANI

1. Sono organi della Camera Arbitrale, il Presidente, il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Arbitrale.

ARTICOLO 3 IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE

1. Il Presidente del Consiglio Arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di commercio di Foggia.
2. Il Presidente:
 - a. vigila per garantire la corretta applicazione del presente Regolamento;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
 - c. in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, dandone tempestiva comunicazione scritta ai componenti del Consiglio stesso, che dovrà ratificare la decisione nella prima riunione utile;
 - d. esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento;
 - e. nomina gli arbitri nel caso in cui gli accordi arbitrali attribuiscono tale competenza al Presidente della Camera arbitrale.

ARTICOLO 4 IL CONSIGLIO ARBITRALE

1. Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da quattro membri tutti nominati dalla Giunta camerale.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio arbitrale sono scelti tra magistrati anche in quiescenza, professori universitari in discipline giuridiche o tecnico-economiche, avvocati, dottori commercialisti e notai.
3. Il Consiglio nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. I componenti non possono essere nominati arbitri nei procedimenti instaurati innanzi alla Camera Arbitrale.
5. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente.



6. In caso di decisione da adottare con urgenza, ai componenti del Consiglio può essere chiesta una pronuncia a mezzo posta elettronica, da ratificare comunque nella prima riunione utile del Consiglio stesso, fermo restando il potere attribuito al Presidente del Consiglio Arbitrale come da articolo 3, punto 2, lettera c).
7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o del Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente).
8. Il Consiglio dura in carica tre anni; in ogni caso rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina del nuovo Consiglio.
9. L'incarico è gratuito.

ARTICOLO 5 LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale:

- a. controlla in via preliminare l'esistenza dell'accordo compromissorio, qualifica l'arbitrato come rituale o irrituale e adotta i provvedimenti sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
- b. delibera il rifiuto di amministrare l'arbitrato nel caso in cui l'accordo compromissorio contrasti con una o più disposizioni del regolamento che il Consiglio Arbitrale ritenga, a suo insindacabile giudizio, inderogabili al fine di garantire la tutela del contraddittorio e del diritto alla difesa, l'imparzialità degli arbitri, la ragionevole durata del procedimento e il contenimento del suo costo. La deliberazione viene adottata anche previa audizione delle parti o di loro rappresentanti muniti dei necessari poteri che, prima che il Consiglio Arbitrale si esprima definitivamente, possono modificare l'accordo compromissorio;
- c. provvede alla nomina, sostituzione e ricsuzione dell'arbitro;
- d. proroga il termine per il deposito del lodo arbitrale;
- e. determina le spese del procedimento;
- f. predispone le clausole compromissorie ed i compromessi-tipo;
- g. propone al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto e del Regolamento arbitrale;
- h. fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- i. esprime pareri sulle proposte di convenzioni con enti o istituzioni in materia arbitrale;
- j. predispone ed aggiorna l'elenco degli arbitri;
- k. avanza proposte o suggerimenti ed esprime pareri su richiesta della Giunta della camera di Commercio in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
- l. delibera su ogni altra questione sottopostagli concernente l'amministrazione dei procedimenti arbitrali;
- m. promuove tutte le iniziative opportune con Enti pubblici e privati per diffondere le procedure di arbitrato.

ARTICOLO 6 LA SEGRETERIA ARBITRALE

1. E' costituita presso la Camera Arbitrale la Segreteria Arbitrale composta dal Segretario e dal personale ivi addetto. Il Segretario è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, che provvede altresì ad assegnare il personale ritenuto necessario ed è diretto e coordinato dal Segretario Generale.
2. La Segreteria svolge le seguenti funzioni:
 - a. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Arbitrale;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Arbitrale o i provvedimenti del Presidente;



- c. è responsabile del regolare svolgimento del procedimento;
 - d. riferisce al Consiglio sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - e. svolge ogni altra funzione attribuita dal regolamento arbitrale, al fine del corretto svolgimento dei procedimenti arbitrali.
3. Per quanto concerne il procedimento, in particolare:
- riceve la domanda di arbitrato e la comparsa di risposta, verificando la conformità dei requisiti;
 - forma e conserva i fascicoli del procedimento arbitrale;
 - riceve dalle parti e dagli arbitri gli atti del procedimento, verificandone la regolarità;
 - cura la comunicazione di tutti gli atti e i provvedimenti, garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio;
 - assiste l'arbitro o il Collegio arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento;
 - rilascia alle parti, su loro richiesta, copia conforme degli atti, dei documenti e dei provvedimenti relativi al procedimento;
 - rilascia certificazioni concernenti il procedimento arbitrale.
4. Può richiedere anticipi sulle spese di procedimento determinate in sede definitiva dal Consiglio Arbitrale.

ARTICOLO 7 SEDE DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale ha la sua sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia.

ARTICOLO 8 ELENCO DEGLI ARBITRI

1. E' istituito presso la camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e tecniche idonee a svolgere le funzioni di arbitro.
2. L'elenco è pubblico.
3. Possono essere iscritti in questo elenco:
 - i professori e i ricercatori universitari di ruolo e i magistrati, pure se collocati fuori ruolo ovvero a riposo;
 - gli iscritti a ordini e/o collegi professionali con esercizio effettivo e continuativo dell'attività professionale da almeno 10 anni;
 - coloro i quali siano stati iscritti a ordini e/o collegi professionali ed abbiano effettivamente e continuativamente esercitato attività professionale per almeno 10 anni.
4. La Camera Arbitrale aggiorna con cadenza triennale l'albo, includendo altre persone dotate di specifica competenza e che rispondano ai requisiti di cui al comma precedente o cancellando le persone che si siano rese responsabili di fatti che rivelino l'inidoneità alle funzioni arbitrali o che chiedano di non fare più parte dell'elenco.
5. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato ed ha carattere strettamente riservato.
6. Le iscrizioni nell'elenco avvengono con deliberazione del consiglio arbitrale su domanda dell'interessato. La domanda deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla documentazione ritenuta opportuna e deve contenere la dichiarazione di accettazione del Regolamento, del codice deontologico e delle allegate tabelle.
7. Il Consiglio arbitrale con deliberazione unanime, può sempre iscrivere d'ufficio nell'elenco degli arbitri persone di riconosciuta competenza e professionalità.